

## *Allegato C*

### UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA

#### POMARANCA (PI)

**Contratto di appalto per la “FORNITURA E L’INSTALLAZIONE DELLE DOTAZIONI OCCORRENTI ALLA REALIZZAZIONE DELLE CUCINE C/O LA FATTORIA DI CASELLI E LA VILLA DI MONTERUFOLI-----**

**Identificativo CIG: 797714437A-----**

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_, presso la sede della Unione Montana Alta Val di Cecina in Pomarance, Via Roncalli, 38, sono comparsi i Signori:-----

1) Dr.ssa Marusca Camici nata a Pomarance il 22.05.1957, non in proprio, ma in nome e per conto dell’Unione Montana Alta Val di Cecina, C.F. P.I. n. 02032270502, nella sua qualità di Dirigente del Settore Amministrativo della citata Unione, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, domiciliata per la carica presso detto Ente, in Pomarance, Via Roncalli, n. 38, che nel contesto dell’atto verrà chiamata “*Unione Montana*”.-----

2) L’operatore economico Ditta “\_\_\_\_\_”, P.IVA=\_\_\_\_\_, codice fiscale=\_\_\_\_\_ e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_), il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) in via

\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_, in qualità di Titolare Firmatario, in seguito denominato “*Appaltatore*”, identificato mediante C.I. n. \_\_\_\_\_ rilasciata dal Comune di \_\_\_\_\_  
( ) il \_\_\_\_\_-----  
- con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, efficace, l’appalto in esame venne aggiudicato all’operatore economico Ditta “\_\_\_\_\_”, a seguito della procedura concorrenziale telematica attraverso la piattaforma digitale START, proceduta da manifestazione d’interesse sempre sulla stessa piattaforma, per l’importo complessivo di € \_\_\_\_\_, ossia € \_\_\_\_\_ netti oltre € \_\_\_\_\_ per oneri della sicurezza, per complessivi € \_\_\_\_\_ e IVA 22% (€\_\_\_\_\_ ) ed impegno della stessa somma al cap. \_\_\_\_ del B.P. 2019; -----  
- il presente contratto, ai sensi dell’art. 1, comma 7 e 8 del Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in Legge n. 135 del 7 agosto 2012, è soggetto a condizione risolutiva in presenza di condizioni migliorative derivanti da convenzione Consip S.p.a., ai sensi dell’art. 1353 c.c., dando atto che la condizione si intende avverata nel momento in cui l’operatore economico non intenda adeguare i prezzi a quelli migliorativi indicati dalla Consip S.p.a.-----;  
L’Unione Montana ha provveduto ad acquisire la documentazione per la sottoscrizione del presente contratto e ad effettuare le verifiche dei requisiti partecipativi prescritti, ai sensi dell’art. 81 del Codice, sussistendo i requisiti generali e speciali per la stipula del contratto;

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

le Parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente contratto, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:-----

**Art. 1 - Oggetto e prezzo del contratto** – L’*Unione Montana*, come sopra rappresentata, concede ed affida all’operatore economico \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_, “*Appaltatore*”, che accetta, dichiarando di darvi piena ed esatta esecuzione, l’appalto per la FORNITURA E L’INSTALLAZIONE DELLE DOTAZIONI OCCORRENTI ALLA REALIZZAZIONE DELLE CUCINE C/O LA FATTORIA DI CASELLI E LA VILLA DI MONTERUFOLI per gli importi rispettivamente di € \_\_\_\_\_ netti oltre € \_\_\_\_\_ quali oneri per la sicurezza, per complessivi € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ /100) + IVA al 22% (€\_\_\_\_\_ ) per complessivi € \_\_\_\_\_, a carico dell’Aggiudicatario.-----

La durata del contratto decorre dalla data del verbale di consegna contestuale alla firma del presente contratto al \_\_\_\_\_ giorno naturale, successivo e consecutivo tale data; non è previsto rinnovo.-----

Fermo restando quanto stabilito dall’art. 106, commi 4 e 12 del Codice, l’*Unione Montana*, in coerenza alla disciplina dettata dalla documentazione di gara, ai sensi dell’art. 106 comma primo lett. a) del Codice nonché ai sensi dell’art. 72 “*Modifica di contratti durante il periodo di validità*” della Direttiva Europea 2014/24, si riserva di disporre modifiche in aumento o diminuzione della quantità della

prestazione contrattuale nella misura massima del 10% per un importo stimato complessivamente non superiore, IVA esclusa, a € \_\_\_\_\_ netti.-----

Le varianti, nell'esclusivo interesse dell'*Unione Montana*, possono essere introdotte e autorizzate solo nei casi e modalità stabiliti dall'art. 106 comma primo, lettere b), c) e d) e commi 7, 8 e 14 del citato Codice.-----

**Art. 2 - Variabilità del prezzo, termini di pagamento, obbligo di**

**tracciabilità dei flussi finanziari** - In relazione alla modesta durata del contratto prevista in \_\_ (\_\_\_\_\_) giorni, si esclude l'applicabilità della revisione prezzi che si intende qui espressamente accetta, rinunciando ad ogni contestazione presente e/o futura ridandolo corretto, equo e conforme a quanto stabilito in sede di gara.-----

I pagamenti sono disposti alle seguenti scadenze:-----

-Ogni € \_\_\_\_\_, pari alla fornitura e p.o. c/o la struttura Villa di Monterufoli;-----

-Saldo di € \_\_\_\_\_ alla conclusione della fornitura e p.o. c/o la struttura Fattoria di Caselli rilevata e certificata la conformità della fornitura ed installazione a perfetta regola d'arte;-----

Si intende procedere, qualora richiesta dall'Aggiudicatario, all'anticipazione del prezzo, in base a quanto previsto dall'art. 32 comma 8 del Codice.-----

I pagamenti verranno effettuati, ai sensi dell'art. 113 *bis* del Codice, a seguito di provvedimento di liquidazione tramite bonifico bancario sul

conto corrente dedicato n° \_\_\_\_\_ entro 30 giorni dalla fornitura certificata come conforme e presentazione di fattura elettronica.-----

Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.-----

Resta inteso che il controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto, in conformità dei documenti contrattuali, avverrà secondo le modalità stabilite con il decreto ministeriale previsto dall'art. 111, comma 2 del Codice con le modalità stabilite in sede di regime transitorio dall'art. 216, comma 17 del Codice, dando atto di comune accordo che il ricevimento della fattura elettronica non dà titolo al decorso automatico del termine di pagamento né presuppone l'accettazione della prestazione.-----

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'*Unione Montana* ha le seguenti facoltà e poteri: verifica dell'qualità del servizio/fornitura, verifica dell'adeguatezza delle prestazioni; verifica del rispetto dei tempi di consegna e dei luoghi di consegna; verifica dell'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte; verifica del rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari e della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi.-----

L'*Appaltatore* assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.-----

A tale scopo l'*Appaltatore* indica il seguente numero di conto dedicato:

IBAN IT \_\_\_\_\_ presso  
\_\_\_\_\_ nonché le  
persone delegate ad operare sul sopra citato conto:

\_\_\_\_\_

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla *Unione Montana*.-----

L'*Appaltatore* si impegna, senza riserve, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pisa della notizia sull'eventuale inadempimento della propria controparte (*subappaltatore/subcontraente*) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In caso di ritardo dei pagamenti oltre \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_) giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica sono dovuti gli interessi del \_\_\_\_ %, ed - in ogni caso - si applicano le norme del decreto legislativo n. 231/2002.-----

**Art. 3 - Cessione del credito** - La cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 106, comma 13 del Codice, vantati nei confronti dell'*Unione Montana* a titolo di corrispettivo della fornitura può essere effettuata dall'*Aggiudicatario* a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.-----

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'*Unione Montana* mediante il sistema della notificazione degli atti giudiziari.-----

L'Unione Montana si riserva il termine di quarantacinque giorni dalla notifica per esprimere il proprio dissenso mediante atto notificato al cedente e al cessionario.-----

**Art .4 Obblighi della dell'operatore economico -** L'Aggiudicatario si obbliga alla fornitura ed all'installazione in esame sotto l'osservanza delle condizioni tutte contenute nel "Capitolato Tecnico - Disciplinare Organizzativo", in base al quale fu indetta la gara, dando atto che ogni variazione sulla quantità e qualità dei beni deve essere preventivamente ed espressamente autorizzata e accettata dall'Unione Montana, ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, dichiarando inoltre di conoscere ed accettare in ogni sua parte tutte le condizioni per la fornitura e la posa in opera.-----

**Art.5 - Rischi, vizi e verifica di conformità -** Il rischio per la fornitura e la posa in opera degli infissi di cui al presente contratto è a totale carico e spese dell'Aggiudicatario o c.d. franco destino, ossia finché il bene non arrivi a destinazione e sia dunque correttamente installato.-----

L'Aggiudicatario garantisce la fabbricazione corretta e professionale dei beni, garantisce che gli stessi saranno esenti da difetti, che saranno conformi alle condizioni individuate nel "Capitolato Tecnico - Disciplinare Organizzativo" e che saranno funzionalmente idonei e adatti agli scopi ivi previsti, obbligandosi a sostituire gratuitamente e senza oneri aggiuntivi per l'Unione Montana ogni bene che non rispecchia le caratteristiche descritte in appalto, salvo il diritto di rimborsarne il prezzo o il costo per la loro riparazione.-----

La garanzia per i vizi e/o difetti è valida per 2 anni dalla consegna del bene e l'Aggiudicatario si obbliga a rimborsare all'Unione Montana

tutti i costi sostenuti e a risarcire tutti i danni e le perdite subite in conseguenza della non corretta fornitura entro 2 anni dalla consegna del bene.-----

L'Unione Montana dovrà comunicare all'Aggiudicatario entro 30 giorni il verificarsi di qualsiasi difetto e/o vizio riscontrato sui beni tale da richiedere le garanzie dei precedenti commi.-----

In ogni caso, si provvederà alla verifica di conformità, ai sensi del secondo comma dell'art. 102, comma terzo, del Codice, in corso di esecuzione non oltre 30 giorni dalla prestazione e al termine della fornitura non oltre 45 giorni dall'ultima fornitura.-----

Delle verifiche di conformità verrà redatto apposito verbale, in doppio originale, sottoscritto dall'Aggiudicatario e dal tecnico incaricato dell'Ente.-----

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Aggiudicatario risponde per la difformità e i vizi della prestazione, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di verifica di conformità assuma carattere definitivo.-----

**Art.6 - Consegna, ritardi e penali** - Ai fini dell'adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto l'Aggiudicatario accetta che la fornitura e la posa in opera in oggetto venga effettuata con decorrenza dalla data di sottoscrizione del Verbale di consegna dei lavori per dare poi ultimata l'intera consegna entro e non oltre 60 giorni naturali e consecutivi. -----

La sola accettazione con presa in carico della fornitura dovrà avvenire con le modalità e i controlli di qualità riferiti alla tipologia merceologica

dei beni secondo quanto previsto dal “Capitolato Tecnico - Disciplinare Organizzativo”. L'accettazione con presa in carico dei prodotti non esonera, comunque, l'Aggiudicatario dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell'accettazione e rilevati entro il termine di garanzia.-----

Il ritardo e/o impossibilità di rispettare i termini della fornitura, anche parziale, non è motivo di risoluzione e/o applicazione di penale se dovuta a causa di forza maggiore, e comunque non imputabile a ragioni soggettive dell'Aggiudicatario; in questo caso, vige l'obbligo della tempestiva comunicazione.-----

Per ogni giorno di ritardo ingiustificato sulla consegna è applicata una penale pari a € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ /00), in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale.-----

**Art.7 - Durata del contratto** - La validità e gli effetti del presente contratto decorrono dalla data del Verbale di consegna (in doppio originale, in contraddittorio con l'Aggiudicatario), contestuale la stipulazione del presente contratto sino alla data del \_\_\_\_\_.-----

È vietata ogni forma di rinnovo contrattuale tacito a pena di nullità di diritto, salvo quanto previsto dal comma 3, lettera b) dell'art. 63 del Codice alle condizioni ivi indicate.-----

**Art.8 - Cauzione – garanzie** - L'Aggiudicatario ha costituito garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del Codice, pari al \_\_\_% dell'importo contrattuale costituita mediante (*fideiussione bancaria o assicurativa*) rilasciata da \_\_\_\_\_ (*indicare soggetto*) n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, per un valore di € \_\_\_\_\_ (*in cifre e lettere*) per

l'esatto adempimento delle prestazione oggetto del contratto e per le ipotesi previsti dal comma 2 del citato art. 103, con riportato espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'*Unione Montana*.-----

La garanzia definitiva viene progressivamente svincolata nella misura stabilita dal comma 5 del art. 103 del Codice. -----

La garanzia verrà svincolata a seguito della verifica di conformità della fornitura e della dimostrazione di regolarità retributiva e contributiva dell'*Aggiudicatario* e subappaltatori.-----

**Art. 9 - Cause di risoluzione** - Costituiscono condizioni di risoluzione di diritto le seguenti cause: *il mancato avvio dell'esecuzione del contratto; l'applicazione reiterata di penali per ritardo che cumulate eccedono il 10% dell'ammontare netto contrattuale; il mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori della ditta aggiudicataria*.-----

Sono cause di risoluzione espressa del contratto l'accertamento delle condizioni previste dall'art. 108 del Codice, previa espletamento delle procedure ivi indicate.-----

È - in ogni caso - motivo di risoluzione di diritto il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto, ovvero il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, della legge n. 136/2010.-----

**Art. 10 - Obblighi in materia di tutela dei lavoratori -**

L'*Aggiudicatario* ha presentato la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici, dichiarando espressamente che durante l'intera durata del contratto si obbliga al rispetto di tutta la disciplina in materia di retribuzioni e/o oneri previdenziali e/o assicurativi e/o assistenziali e/o sicurezza e/o tutela dei propri lavoratori dipendenti, pena la risoluzione di diritto del presente contratto.-----

**Art. 11 - Divieto di cessione del contratto -** È vietata la cessione del presente contratto, ai sensi del primo comma dell'art. 105 del codice, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma primo, lettera d); ne consegue che l'*Aggiudicatario* non potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, il presente contratto né i diritti dallo stesso nascenti.-----

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, l'*Unione Montana* si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e incamerare la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del Codice, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).-----

**Art. 12 - Comunicazione e modifiche soggettive del contratto -** Ogni

forma di integrazione e/o modificazione del presente contratto può avvenire ed essere provata solo in forma scritta.-----

Ogni comunicazione s'intende notificata alla Parte con l'arrivo presso l'indirizzo eletto: Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ (\_\_\_), oppure mediante pec all'indirizzo: \_\_\_\_\_

Le modifiche ammissibili che non alterano la natura generale del contratto sono quelle individuate dall'art. 106, comma 1, punto 2), lettera d), punto 2).-----

**Art. 13 - Subappalto** – La prestazione di cui al presente contratto d'appalto prevede/non prevede opere in subappalto.-----

**Art. 14 - Riservatezza** - Le Parti concordano che durante e dopo il periodo contrattuale manterranno riservato qualsiasi dato ed informazione dell'altra Parte tipo know-how ecc. e tutte le altre informazioni tecniche e/o commerciali relative ai prodotti forniti, e non divulgheranno a terzi questi dati ed informazioni se non previo consenso scritto dell'altra Parte.-----

L'*Aggiudicatario* non potrà utilizzare alcuna informazione e/o dato acquisito durante il rapporto contrattuale, né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione dell'*Unione Montana*, e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all'adempimento del presente contratto.-----

L'*Unione Montana* informa l'*Aggiudicatario* che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti interni in materia.-----

Le Parti rinviando, per quanto compatibile, alle norme del Codice in materia di protezione dei dati personali, *ex* D.Lgs. n. 196/2003.-----

**Art. 15 - Elezione domicilio legale, controversie e foro** - Per gli effetti del presente contratto l'Aggiudicatario dichiara di eleggere il proprio domicilio legale in Pomarance, presso la sede dell'*Unione Montana* posta in Via Roncalli, n. 38.-----

Le Parti dichiarano Foro esclusivo e competente quello del Tribunale di Pisa.-----

Per la definizione delle controversie le Parti espressamente rinviando alle procedure dell'Accordo bonario per servizi e le forniture previste dall'articolo 206 del Codice (*ex* D.Lgs. n. 50/2016), in quanto compatibili, dando atto che la sottoscrizione dell'Accordo bonario fa cessare la materia del contendere ed ha natura transittiva.-----

Fuori dei casi previsti per l'attivazione della procedura per la conclusione dell'Accordo bonario, le Parti si obbligano espressamente a dar corso all'Arbitrato secondo le disposizioni dell'articolo 209 e 210 del D.Lgs. n. 50/2016.-----

**Art. 16 - Norme di chiusura e firme** - Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.-----

Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento, esplicitamente richiamandoli al "Capitolato Tecnico - Disciplinare Organizzativo", Codice *ex* D.Lgs. n. 50/2016 e le norme del codice civile in quanto compatibili, artt. 1559 ss. del c.c..-----

Fanno parte del contratto i seguenti documenti: il Capitolato Tecnico - Disciplinare Organizzativo, la relazione tecnica d'intervento e

\_\_\_\_\_, depositati presso  
l'ufficio Tecnico dell'Amministrazione.-----

**Art. 17 - Spese contrattuali** - Ai sensi dell'art. 139 del Regolamento e dell'art. 8 del D.M. n. 145/2000 tutte le spese del presente atto, diritti, registrazione, bolli e consequenziali, nessuno esclusa ed eccettuata, faranno carico all'*Appaltatore* senza diritto di rivalsa verso l'*Unione Montana*.-----

**Art. 18 (Registrazione)** - Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.-----

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 e s.m.i.-----

Le firme del rappresentante dell'Ente, Dr.ssa Marusca Camici, sono state apposte digitalmente. Il certificato di firma è valido sino al 15.12.2021 ed è stato rilasciato da Aruba Pec S.p.a.-----

Le firme del Sig. \_\_\_\_\_ sono state apposte digitalmente. Il certificato di firma è valido sino al \_\_\_\_\_ ed è stato rilasciato da \_\_\_\_\_.

Unione Montana Alta Val di Cecina (Dr.ssa Marusca Camici)

Ditta \_\_\_\_\_

Si approvano specificamente ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile gli articoli 23, 27, 28, 30, 35, 38.-----

Unione Montana Alta Val di Cecina (Dr.ssa Marusca Camici)

Ditta \_\_\_\_\_

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del

D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 e s.m.i.-----

Il presente atto consta di numero 16 (sedici) pagine.-----